

# Università degli Studi di Cagliari

## Regolamento spin off

*Approvazione del S.A. del 27/09/2016*

*Parere del C.d.A. del 27/09/2016*

*Emanato con D.R. n. 11 del 06/10/2016 Università degli Studi di Cagliari - Regolamento spin off*

### TITOLO I

#### NORME GENERALI E DEFINIZIONI

#### **Art. 1 – Principi generali e definizioni**

1. L'Università degli Studi di Cagliari, di seguito indicata come "Università", nel rispetto dei propri fini istituzionali e in conformità ai principi generali del proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione di società denominate spin off.
2. Sono spin off le società aventi come finalità l'utilizzazione imprenditoriale, lo sviluppo e la commercializzazione, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca scientifica - con particolare riferimento alla ricerca dell'Università - ovvero di nuovi prodotti e/o servizi.
3. Gli spin off si distinguono in:
  - a) "universitari": società di capitali alle quali l'Università partecipa in qualità di socio e che nascono su iniziativa dei soggetti di cui al successivo art. 7;
  - b) "accademici": società di capitali o società cooperative di nuova costituzione, o costituite da meno di 18 mesi purché iscritte nella sezione speciale "Start Up innovative" del registro delle imprese, nelle quali l'Università non ha alcuna quota di partecipazione e che nascono su iniziativa dei soggetti di cui al successivo art. 7;
  - c) "junior": "società di capitali o società cooperative di nuova costituzione, o costituite da meno di 18 mesi purché iscritte nella sezione speciale "Start Up innovative" del registro delle imprese, nelle quali l'Università non ha alcuna quota di partecipazione e che nascono su iniziativa dei soggetti di cui al successivo art. 8.
4. L'attività svolta dagli spin off non deve interferire con quella istituzionale e di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Università svolge con enti pubblici o privati.
5. Il presente Regolamento disciplina le condizioni per la costituzione, la partecipazione e l'autorizzazione delle tre tipologie di spin off.

#### **Art. 2 – Organi collegiali e strutture di servizio dell'Università competenti in materia di società spin off.**

Gli Organi collegiali e le strutture di servizio dell'Ateneo di riferimento per l'applicazione del presente regolamento e per tutte le questioni attinenti gli spin off sono: il Consiglio di Amministrazione, la Commissione tecnica brevetti e spin off e l'ufficio Unica Liaison Office dell'Ateneo, di seguito denominato ILO.

#### **Art. 3 – Commissione tecnica brevetti e spin off.      Composizione e funzionamento.**

1. La Commissione è nominata dal Rettore con apposito Decreto Rettorale ed è composta da:
  - un delegato del Rettore, che la presiede di diritto;
  - almeno un componente qualificato in materia economico-finanziaria;
  - almeno un componente qualificato in materia di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dell'innovazione;

- almeno un componente qualificato in ambito giuridico, con specifiche competenze in materia di diritto industriale e commerciale;
  - almeno un componente qualificato in scienze matematiche, informatiche e fisiche;
  - almeno un componente qualificato in discipline chimiche e/o ingegneristiche;
  - almeno un componente qualificato in scienze della vita;
  - dal Responsabile dell'ILO, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Commissione, con funzioni di responsabile amministrativo della procedura e di segretario verbalizzante;
2. La Commissione resta in carica tre anni, rinnovabili decorrenti dalla data di emanazione del Decreto Rettorale.
  3. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente con indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica.
  4. Le sedute della Commissione sono valide se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.
  5. Le delibere della Commissione sono assunte a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  6. La Commissione esercita le sue funzioni anche nel caso in cui uno o più membri siano dimissionari, purché la maggioranza dei componenti sia in carica. Entro tre mesi dalla notizia delle avvenute dimissioni si provvede alla sostituzione dei membri cessati con altri di nuova nomina. Questi ultimi rimangono in carica per la residua durata del mandato conferito alla Commissione.
  7. Per l'esame e la valutazione delle singole proposte di spin off, la Commissione può avvalersi discrezionalmente di esperti - scelti anche tra persone esterne all'Ateneo - nell'area disciplinare interessata dallo spin off.

#### **Art. 4 – Competenze della Commissione tecnica brevetti e spin off, con riferimento agli spin off**

1. La Commissione tecnica brevetti e spin off, con riferimento agli spin off:
  - a) coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio dell'Università;
  - b) effettua la valutazione delle proposte di costituzione di spin off dell'Università sulla base dell'istruzione svolta dall'ILO, verifica la conformità delle relative bozze di statuto alle disposizioni del presente regolamento e ne sottopone gli esiti al Consiglio di Amministrazione dell'Università per le deliberazioni di competenza;
  - c) effettua la verifica annuale delle attività e dei risultati degli spin off e la valutazione della fattibilità delle loro future linee di attività, sulla base dell'istruzione svolta dall'ILO, e presenta al Consiglio di Amministrazione dell'Università una relazione di monitoraggio entro il 30 ottobre di ciascun anno;
  - d) valuta l'opportunità, anche sulla base dell'esito dell'attività di monitoraggio, della permanenza dell'Ateneo negli spin off universitari, provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione significativa in tale prospettiva;
  - e) valuta l'opportunità del prosieguo dello status di spin off, provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione significativa;
  - f) vigila sul rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia;
  - g) assolve ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento del personale rispetto agli spin off e alla rilevazione di ogni situazione rimarchevole relativa a tali soggetti, specie di quelle di incompatibilità raccordandosi con gli organi accademici competenti in materia;

svolge ogni altro compito inerente gli spin off oggetto di approvazione non attribuito ad altri organi da norme del presente Regolamento o da altre disposizioni di legge o di Statuto.

#### **Art. 5 – Compiti dell'ILO con riferimento agli spin off**

L'ILO assicura il necessario supporto organizzativo per lo svolgimento delle attività inerenti gli spin off, assicurando fra l'altro:

1. Il monitoraggio delle attività degli spin off dell'Ateneo;
2. La tenuta dell'elenco del personale universitario partecipante agli spin off;

3. Lo svolgimento di attività di promozione e informazione;
4. Il supporto ai proponenti inerente la procedura di predisposizione della domanda di costituzione di spin off;
5. La predisposizione delle istruttorie a supporto della Commissione per l'efficace esercizio delle competenze di cui al precedente art. 4;
6. La ricezione della dichiarazione compensi per il personale docente, ricercatore e amministrativo a tempo pieno di cui ai sensi del successivo art.14, lettera b).
7. La trasmissione alla Direzione per il personale, per i provvedimenti di competenza, delle informazioni inerenti le cariche ricoperte dal personale docente all'interno degli spin off e gli eventuali compensi percepiti.

## **Art. 6 – Compiti del Consiglio di Amministrazione dell'Università con riferimento agli spin off**

Il Consiglio di amministrazione:

1. delibera in merito all'approvazione della costituzione degli spin off;
2. con riferimento agli spin off universitari:
  - a) delibera in merito alla quota di partecipazione dell'Università nonché alla tipologia di partecipazione;
  - b) designa i componenti di nomina universitaria negli organi gestionali e di controllo;
  - c) esprime il parere di competenza dell'Università in merito ai mutamenti della compagine sociale;
  - d) delibera sull'esercizio del diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni o quote;
  - e) delibera su un'eventuale dismissione anticipata delle quote societarie;
  - f) delibera in merito alla necessità di eventuali modifiche di capitale o di previsioni statutarie;
  - g) delibera in merito alla destinazione della quota universitaria dei risultati positivi di gestione, non vincolati ad altre finalità;
3. delibera in merito alla proposta di convenzione per l'utilizzo di spazi e di attrezzature;
4. delibera su un'eventuale proroga della durata dello Status di spin off;
5. delibera su un'eventuale revoca dello Status di spin off.

## **Art. 7 – Soggetti proponenti spin off universitari e accademici**

1. La costituzione di uno spin off universitario o accademico può essere proposta da:
  - a) Personale docente di ruolo compresi i ricercatori a tempo determinato;
  - b) Personale tecnico e amministrativo assunto a tempo determinato o indeterminato;
  - c) Tecnologi a tempo determinato;
  - d) Personale di cui ai punti a, b e c socio di una start up innovativa, iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, costituita da meno di 18 mesi.
2. La partecipazione diretta dei proponenti allo spin off costituisce garanzia, per l'Università, per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto, coloro che propongano l'attivazione di uno spin off sono tenuti a partecipare al capitale di esso con risorse personali e, nel caso degli spin off universitari, ad impegnarsi a restare soci dello spin off sino a che perduri la partecipazione dell'Università, salvo che sopravvengano legittime ragioni per la dismissione anticipata della loro quota.

## **Art. 8 – Soggetti proponenti junior spin off**

La costituzione di un junior spin off può essere proposta dai seguenti soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e affidabilità morale:

- a) Studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale dell'Università;
- b) Studenti iscritti ad un corso di dottorato magistrale dell'Università;

- c) Studenti iscritti ad un corso di specializzazione o master magistrale dell'Università;
- d) Assegnisti di ricerca dell'Università;
- e) Titolari di borse di studio post-lauream e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca dell'Università;
- f) Studenti iscritti ad un percorso formativo ad accesso selettivo dell'Università inerente la creazione di imprese innovative;
- g) Laureati, dottori di ricerca, specializzati, coloro che hanno conseguito un master dell'Università che hanno terminato con successo da non più di 15 mesi il loro percorso in Ateneo o altro percorso formativo ad accesso selettivo, inerente la creazione di imprese innovative dell'Università.

## **Art. 9 – Soggetti ammessi a partecipare alle società spin off**

Oltre ai soggetti proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello spin off persone fisiche e giuridiche interessate alla realizzazione dell'iniziativa. Tutti i soci persone fisiche delle società spin off devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e affidabilità morale. Tutti i soci persone giuridiche non devono versare in situazioni in cui si sia verificata una causa di scioglimento o sia sottoposta a procedure concorsuali o oggetto di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

## **Art. 10 – Caratteristiche del progetto imprenditoriale proposto**

Ai sensi dell'art 3, comma 2, del D.M. MIUR 168 del 10 agosto 2011, e successive modifiche, la proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d) il carattere innovativo del progetto;
- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, secondo apposito modello fornito dall'ILO. Tale descrizione è necessaria al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- g) le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.

## **Art. 11 – Partecipazione dell'Università in qualità di socio dello spin off universitario**

1. Il presente articolo si applica all'ipotesi di spin off universitario in cui l'Università sia titolare di quote sociali.
2. la partecipazione dell'Università allo spin off universitario non eccede, di norma, i cinque anni a decorrere dalla data di costituzione della società;
3. La partecipazione dell'Università nello spin off, compatibilmente con le risorse disponibili, di norma, non può essere superiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale della società partecipata, e comunque mai di maggioranza assoluta. Eccezionalmente tali limiti potranno essere superati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in relazione a particolari motivi di convenienza o opportunità, o in considerazione di specifiche previsioni normative o di strumenti di finanziamento.
4. L'apporto dell'Università al capitale dello spin off consisterà preferibilmente in beni materiali e immateriali conferiti in godimento. Ove sussistano ragioni e possibilità potrà tuttavia essere consentito anche il conferimento di denaro, in misura di norma, non superiore al 15% (quindici per

cento) del capitale sociale, il conferimento di beni in proprietà e di crediti, nonché di ogni altra entità conferibile, in funzione del tipo societario assunto dallo spin off.

5. In ogni spin off, con apposite clausole contenute nello statuto o in accordi parasociali, all'Università deve essere in tutti i casi garantito:
  - a) il diritto di assoggettare al proprio consenso ogni variazione, anche indiretta, dell'entità della propria partecipazione o dei diritti da essa attribuiti o ad essa collegati;
  - b) il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni o quote degli altri soci;
  - c) il diritto di esprimere il gradimento sui mutamenti della compagine sociale;
  - d) il diritto di nominare, indipendentemente dalla misura della partecipazione sociale, propri rappresentanti negli organi dello spin off;
  - e) la possibilità di dismettere agevolmente, anche in via anticipata, la propria partecipazione allo spin off.

A tal fine, lo statuto dello spin off e gli accordi parasociali devono essere redatti in conformità alle "Previsioni sociali e parasociali delle società spin off universitarie" contenute nell'allegato "A" al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.

## **Art. 12 - Procedura di autorizzazione alla costituzione di spin off e di junior spin off**

La procedura di autorizzazione alla costituzione di uno spin off si articola nelle seguenti fasi:

- a) Presentazione della proposta di costituzione, e delle autorizzazioni, solo qualora previste, predisposte in conformità allo schema definito dalla Commissione e sottoscritta da uno o più dei soggetti indicati nei precedenti artt. 7 e 8 con allegato parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio di Dipartimento sulla presenza o meno di un potenziale conflitto di interessi tra l'attività d'impresa della futura società spin off e il conto terzi svolto dal Dipartimento.
- b) L'ILO effettua la verifica documentale dell'istanza e, qualora ne accerti la regolarità formale, provvede a trasmetterla alla Commissione. In caso di richiesta di utilizzo di locali ed attrezzature dell'Università, alla proposta dovrà essere accluso parere obbligatorio e motivato rilasciato dall'organo competente della struttura interessata.
- c) Valutazione della proposta da parte della Commissione che, oltre ad ogni altro aspetto utile ai fini dell'apprezzamento della validità dell'iniziativa, terrà conto di tutti gli elementi di seguito indicati:
  1. origine o sviluppo dell'idea innovativa nell'ambito della ricerca scientifica, con particolare riferimento a quella dell'Università;
  2. idea aziendale e carattere innovativo del progetto;
  3. qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
  4. compagine sociale e capitale sociale;
  5. impegno richiesto all'Università;
  6. piano economico-finanziario e prospettive reddituali;
- d) la Commissione potrà chiedere al proponente l'integrazione della documentazione presentata con quanto essa reputi utile alla migliore valutazione del progetto.
- e) redazione da parte dell'ILO, sulla base del parere espresso dalla Commissione, della relazione istruttoria relativa alle proposte di costituzione di spin off da presentare al Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- f) delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta presentata.

I soggetti proponenti sono tenuti a provvedere alla costituzione della società spin off entro e non oltre sei mesi dalla data approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Se società start up già costituite devono provvedere ad adeguare lo statuto entro sei mesi della data approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università

## **Art. 13 – Disciplina autorizzazioni personale proponente dello spin off**

1. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l'attivazione di uno spin off:

- a) ottiene automaticamente l'autorizzazione allo svolgimento delle attività a favore dello spin off e a percepire gli eventuali compensi, con diritto al mantenimento in servizio, per effetto del rilascio dell'autorizzazione a costituire lo spin off da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
    - b) può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off, tranne nei casi di incompatibilità di cui all'art.16 e comunque nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 15.
  2. Il personale docente e/o ricercatore a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività e per assumere le cariche di cui al punto 1 del presente articolo.
  3. Il personale tecnico-amministrativo proponente l'attivazione di uno spin off, previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il parere del Direttore della struttura di appartenenza:
    - a) può svolgere attività a favore dello spin off al di fuori dell'orario di lavoro e percepire gli eventuali compensi, con diritto al mantenimento in servizio, per effetto del rilascio dell'autorizzazione a costituire lo spin off da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
    - b) può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off, tranne nei casi di incompatibilità di cui all'art.16 e comunque nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 15.
  4. Gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività retribuita a favore dello spin off, previo parere del Responsabile scientifico, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei docenti del Dottorato che dovranno verificare la compatibilità di tale attività con le funzioni istituzionali proprie dell'assegnista e del dottorando.
- La cessazione dello status di spin off comporta la revoca delle suddette autorizzazioni.

#### **Art. 14 – Oneri dei soggetti proponenti e del personale universitario afferente alla società spin off**

1. Il personale universitario a tempo pieno socio dello spin off è tenuto a:
  - a) Non svolgere attività che si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca;
  - b) Comunicare all'ILO, entro il 30 aprile di ogni anno, i compensi, dividendi e, in generale, le remunerazioni percepite a qualunque titolo dallo Spin Off. In caso di mancata ricezione della documentazione, l'ILO effettuerà apposita segnalazione alla Commissione che, valutata la questione in ogni suo punto, trasmetterà al Consiglio di Amministrazione dell'Università l'elenco del personale inadempiente;
  - c) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore dello spin off non deve eccedere in nessun caso quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né può costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o, comunque, strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
  - d) Non svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università ai sensi dell'art. 5 del DM del MIUR n.168 del 10 agosto 2011.
2. Il personale universitario a tempo definito socio dello spin off è tenuto a:
  - a) Non svolgere attività che si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca;
  - b) Non svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università ai sensi dell'art. 5 del DM del MIUR n.168 del 10 agosto 2011.

## **Art. 15 – Assunzione di incarichi istituzionali e gestionali retribuiti in organi di governo e di controllo di spin off per il personale docente e ricercatore tecnico amministrativo a tempo pieno**

L'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali retribuiti in organi di governo e di controllo di spin off è concessa per la durata massima di 5 anni dalla costituzione dello stesso. L'autorizzazione è rilasciata tramite decreto Rettorale per il personale docente e ricercatore e tramite decreto del Direttore Generale, sentito il responsabile della struttura di afferenza, per il personale tecnico e amministrativo.

Il personale docente e ricercatore tecnico amministrativo, che assuma tali incarichi senza la prevista autorizzazione sarà posto d'ufficio in regime di aspettativa senza assegni, per l'intera durata della carica assunta, a decorrere dalla data di inizio di tale attività.

## **Art. 16 – Disciplina delle incompatibilità**

1. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società spin off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università.
2. Come previsto dal Decreto MIUR n. 168 del 10 agosto 2011, art.4, comma 1, non possono assumere cariche direttive o amministrative negli spin off:
  - a) Il Rettore;
  - b) I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
  - c) I membri del Senato accademico;
  - d) I professori e i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca e trasferimento tecnologico;
  - e) I Direttori di Dipartimento, fatta salva l'ipotesi in cui questi siano designati a far parte del Consiglio di Amministrazione dello spin off.
3. Il Direttore del Dipartimento del professore o ricercatore a tempo pieno socio dello spin off di afferenza vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, segnalando alla Commissione eventuali situazioni di incompatibilità. Qualora tale compatibilità venga meno, il professore o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, ovvero opti per il tempo definito, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, su richiesta del Rettore, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

## **Art. 17 – Uscita dell'Università dallo spin off universitario**

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione entro il quinto anno dalla data di costituzione della società spin off, delibera circa l'opportunità di mantenere la partecipazione nello spin off universitario.
2. Lo statuto dello spin off universitario deve prevedere una specifica ipotesi di recesso che consenta all'Università di recedere a far data dallo scadere del quinto anno. Il diritto di recesso sarà esercitato salvo diverso avviso del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Ai sensi del comma precedente, allo scadere del quinto anno, la partecipazione detenuta dall'Università verrà rimborsata ad un valore non inferiore a quello nominale e tenendo conto dei criteri ordinari di cui all'art. 2473 comma 3 del c.c.
4. Resta inteso che, decorsi i cinque anni dalla data di costituzione della società spin off, il Consiglio di Amministrazione dell'Università potrà decidere:
  - a) Di cedere la propria partecipazione nello spin off universitario a terzi, fatto salvo il diritto di prelazione;
  - b) Di esercitare il diritto di recesso;
  - c) Di prorogare la permanenza nella società per un ulteriore periodo non superiore a 5 anni prorogabili.

Tale valutazione verrà effettuata considerando l'esigenza dell'Università di valorizzare il contributo comunque fornito allo spin off con le prospettive di sviluppo del medesimo.

## **Art. 18 – Durata dello status di spin off**

1. Lo status di spin off non può eccedere di norma i 5 anni ed è comunque subordinato al permanere delle condizioni che ne hanno reso inizialmente ammissibile la sua attribuzione.
2. Qualora, sulla base delle informative rese dalla Commissione o sulla base di altri elementi diversamente acquisiti, risultino mutati i presupposti che hanno permesso l'autorizzazione di esso, il Consiglio di Amministrazione dell'Università può deliberare l'anticipata cessazione dello status di spin off con conseguente revoca automatica di tutte le autorizzazioni concesse a seguito di tale riconoscimento.
3. Eventuali richieste di proroga della durata massima dello status di spin off potranno essere presentate alla Commissione, per il tramite dell'ILO, entro il termine massimo dei sei mesi precedenti la scadenza dello status. Qualora lo spin off usufruisca di spazi o attrezzature dell'Università, la richiesta di proroga dovrà essere corredata da parere obbligatorio e motivato, rilasciato dall'organo competente della struttura interessata. La Commissione, valutata la presenza di particolari ragioni di convenienza o di opportunità ovvero di vincoli normativi o di finanziamento, esprime un parere al Consiglio di Amministrazione che delibera in proposito.

## **Art. 19 – Utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi in titolarità dell'Università di Cagliari**

Allo spin off è concesso l'utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi in titolarità dell'Università di Cagliari. L'utilizzazione è disciplinata sulla base di un apposito contratto di licenza che ne definisce le condizioni d'uso e che dovrà essere sottoscritto da tutti gli spin off entro 60 giorni dalla data di costituzione.

## **Art. 20 – Utilizzo di spazi e attrezzature dell'Università di Cagliari**

Lo spin off, nella proposta di costituzione oppure in una fase successiva, può avanzare una richiesta per l'utilizzo di spazi e attrezzature di UNICA. La documentazione dovrà essere integrata con il parere obbligatorio e motivato, rilasciato dall'organo competente della struttura interessata. L'utilizzazione degli spazi e attrezzature è disciplinata da apposite convenzioni.

## **Art. 21 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale**

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo spin off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo spin off in sede di costituzione dello stesso appartiene allo spin off.  
Rispetto a tali ultimi risultati all'Università tuttavia spetta, per le proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, il diritto di utilizzazione a titolo gratuito, anche sotto forma di licenza gratuita e perpetua ove i risultati siano protetti attraverso privative intellettuali e industriali.

## **Art. 22 – Costi e oneri per l'Università all'interno di spin off universitari**

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione stanziava le somme necessarie per la copertura della quota di capitale sociale sottoscritta dall'Università ove essa debba essere liberata con conferimento in denaro, nonché per le ulteriori spese necessarie o comunque utili in vista della costituzione di spin off e per la eventuale partecipazione ad aumenti di capitale a pagamento da liberarsi con conferimenti in denaro.
2. Le spese per la costituzione dei singoli spin off universitari, inclusi i costi eventualmente sostenuti direttamente dal proponente per l'elaborazione della proposta progettuale, con particolare riferimento

alla redazione del business plan, saranno poste a carico della società stessa come spese per la costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 2328 c.c.

### **Art. 23 – Fondo Spin off di Ateneo**

1. E' istituito il Fondo spin off d'Ateneo, destinato alla valorizzazione e alla gestione degli spin off, a valere sul budget della Direzione per la ricerca e il territorio che ne assume la gestione.
2. Su tale Fondo verrà annualmente riversata quota parte dei risultati positivi di gestione degli spin off universitari nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque di almeno il 20% (venti per cento).

### **Art. 24 – Oneri delle società spin off**

Le società spin off sono tenute a:

1. trasmettere all'Università per il tramite dell'ILO, entro 60 giorni dalla data di costituzione, copia dell'atto costitutivo e dello statuto conformi a quanto previsto dal presente regolamento nonché copia del presente regolamento sottoscritta per accettazione;
2. sottoscrivere e consegnare all'Università per il tramite dell'ILO, entro 60 giorni dalla data di costituzione, contratto di licenza per utilizzo del nome e del logo dell'Università;
3. registrare il contratto di licenza per utilizzo del nome e del logo presso l'ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e darne comunicazione all'Università per il tramite dell'ILO;
4. trasmettere all'Università per il tramite dell'ILO, entro il 31 luglio di ogni anno, copia del bilancio nonché una relazione sulle attività svolte e sulle linee di sviluppo future sulla base di apposito modello fornito dall'ILO;
5. trasmettere all'Università per il tramite dell'ILO, entro il 31 luglio di ogni anno, copia dei contratti, attivi e passivi, stipulati con l'Università e riferiti all'anno finanziario precedente a quello in corso;
6. comunicare immediatamente all'Università per il tramite dell'ILO ogni variazione rilevante della vita societaria (modifica della compagine sociale, dell'oggetto sociale, etc.).

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università, la cessazione dello status di spin off.

### **Art. 25 – Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto Rettoriale.

Università degli Studi di Cagliari  
Regolamento spin off  
*Allegato "A"*  
*Previsioni sociali e parasociali delle società spin off universitarie*

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Allegato, emanato in forza dell'art. 11, comma 6 del *Regolamento spin off*, detta i criteri per la regolamentazione sociale e parasociale delle società spin off partecipate dall'Università.

**Art. 2 – Previsioni sociali e parasociali**

1. Le previsioni che seguono, quando ciò sia compatibile con il tipo societario adottato, devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata qualificate come spin off dell'Università. Ove tali previsioni non possano essere introdotte nell'atto costitutivo o nello statuto, dovranno essere stipulati appositi patti parasociali tra l'Università e gli altri soci.
2. Tali patti, salva diversa disposizione di legge, devono essere stipulati per la durata di cinque anni. I patti sono rinnovabili alla scadenza nei casi in cui la partecipazione dell'Università ecceda eccezionalmente tale durata.

**Art. 3 – Previsioni relative all'oggetto sociale, all'attività dello spin off**

1. Con clausola sociale o patto parasociale deve essere assicurato che:
  - a) l'oggetto sociale statutario sia coerente con gli ambiti di attività indicati nell'art. 1, *Regolamento per la costituzione di spin off*;
  - b) nell'esercizio in concreto dell'attività dello spin off sia esclusa ogni interferenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Ateneo svolge con soggetti pubblici o privati. Deve perciò essere vietato allo spin off l'esercizio, anche tramite soggetti interposti, nonché indirettamente, anche attraverso l'assunzione da parte dello spin off di partecipazioni in imprese svolgenti tali generi di iniziative, di ogni attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi, di cui al Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente, tecnico e amministrativo con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica, che l'Università svolga con enti pubblici o privati;
  - c) il divieto di concorrenza di cui al precedente alinea gravi anche in capo al personale universitario che ricopra, o abbia ricoperto nei due anni precedenti, cariche sociali o funzioni amministrative esecutive nello spin off.

**Art. 4 – Previsioni relative ai conferimenti e ai diritti patrimoniali dell'Università**

1. Con clausola sociale o patto parasociale deve essere assicurato che:
  - a) ove sia prevista la prestazione a favore della società spin off di attività lavorativa da parte di personale strutturato dell'Università a tempo pieno, tali prestazioni siano, ove ciò sia compatibile con il tipo societario assunto dallo spin off, essere capitalizzate a titolo di conferimento dell'Università, o almeno valorizzate con l'attribuzione ad essa di strumenti finanziari partecipativi, ulteriore rispetto all'attribuzione di azioni ordinarie;
  - b) la partecipazione dell'Università possa avvenire anche mediante sottoscrizione del capitale sociale senza contestuale versamento del capitale corrispondente, mediante il rilascio di polizza assicurativa o fideiussione, ed eventuale successiva svincolo, anche parziale di esse e sostituzione con versamenti in denaro in base alle esigenze gestionali dello spin off, su richiesta degli amministratori, in particolare in occasione di acquisti di beni e servizi da parte dello spin off;
  - c) che la partecipazione dell'Università nello spin off sia postergata nella partecipazione alle

perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione.

## **Art. 5 – Previsioni relative alla composizione, al funzionamento e agli obblighi degli organi sociali dello spin off**

1. Con clausola sociale o patto parasociale deve essere assicurato che:
  - a) la società sia amministrata da un organo pluripersonale;
  - b) sia prevista almeno la nomina di un revisore, anche quando non sia obbligatoria per legge la presenza di un organo di controllo interno;
  - c) all'Università, in aggiunta al diritto di partecipare in funzione della propria partecipazione sociale alla delibera di nomina degli organi sociali, sia riservata, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., la facoltà di nominare e revocare almeno un terzo dei componenti l'organo amministrativo e almeno un terzo dei componenti l'organo di controllo, ove quest'ultimo sia pluripersonale, ovvero la facoltà di effettuare la scelta del revisore nominato ai sensi dell'art. 2477 cod.civ.;
  - d) al revisore o al componente di nomina universitaria dell'organo di controllo, senza che possano opporsi esigenze di riservatezza inerenti gli affari sociali, sia imposto di rendere all'Università informative annuali sull'attività e sulla gestione dello spin off e, in ogni caso, di segnalare agli organi e alle strutture competenti dell'Ateneo, l'assunzione di decisioni o il verificarsi di situazioni significative per il mantenimento della partecipazione sociale dell'Università o per il perdurare della società spin off presso le strutture universitarie;
  - e) l'assunzione di cariche, funzioni e/o incarichi esecutivi da parte degli amministratori di nomina universitaria o di personale strutturato universitario sia subordinata alla esplicita autorizzazione degli organi universitari competenti;
  - f) all'Università siano fornite annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio dell'Ateneo, informazioni inerenti l'attività svolta dallo spin off e le partecipazioni detenute dal personale strutturato dell'Università.

## **Art. 6 – Previsioni relative ai diritti amministrativi dei soci e alla circolazione delle partecipazioni sociali**

1. Con clausola sociale o patto parasociale deve essere assicurato che:
  - a) le azioni o quote dell'Università attribuiscono diritto di voto non limitato nelle assemblee, in sede sia ordinaria sia straordinaria;
  - b) ai soci dello spin off, ed esplicitamente all'Università socia, in caso di trasferimento di azioni o quote, a qualunque titolo, sia attribuito il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta per il prezzo stabilito da uno o più stimatori appositamente nominati tra esperti indipendenti in materia aziendale o tra i periti del Tribunale, e sia previsto il diritto di riscatto in favore dei soci o della società nei casi ammessi dalla legge;
  - c) le deliberazioni o decisioni modificative di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione dell'Università, e in particolare di quelle introdotte in conformità alle previsioni di questo Allegato; quelle aventi ad oggetto operazioni che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'Università allo spin off, incluse quelle di modifica del capitale, nonché quelle di tipo gestionale di natura straordinaria o anomala per i profili economici o aziendali, possano essere assunte solo con il consenso espresso dell'Università socia;
  - d) in tutti i casi di variazioni soggettive della compagine sociale, per qualunque causa - quali, a titolo esemplificativo, il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, l'aumento del capitale senza esercizio del diritto di opzione - , sia attribuito all'Università socia il diritto di gradimento rispetto al nuovo socio;
  - e) che all'Università sia in tutti i casi consentito, qualunque sia la quota di capitale posseduta, di impugnare le deliberazioni annullabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, comma 2, cod.civ., e di procedere alla denuncia al Tribunale ex art. 2409 cod.civ.

## **Art. 7 – Previsioni relative allo scioglimento unilaterale del rapporto sociale da parte dell'Università e alla liquidazione delle azioni o quote**

1. Con clausola sociale o patto parasociale deve essere assicurato che:
  - a) siano introdotte quali cause statutarie di recesso le ipotesi di modificazione delle previsioni indicate nel presente Allegato e, in generale, il venir meno delle condizioni previste per legge, regolamento o statuto per il mantenimento delle partecipazione negli spin off;
  - b) sia prevista a favore dell'Università un'opzione di vendita delle proprie azioni o quote, esercitabile nei confronti degli altri soci o dello spin off, decorsi cinque anni dalla costituzione della società spin off o dall'assunzione della partecipazione, se questa sia avvenuta successivamente alla costituzione;
  - c) sia prevista a favore dell'Università un'opzione di vendita delle proprie azioni o quote, esercitabile nei confronti degli altri soci o dello spin off, nel caso in cui venga meno la partecipazione del proponente o nel caso in cui l'Università non intenda sottoscrivere un aumento di capitale;
  - d) in caso di esercizio del diritto di recesso dell'Università dallo spin off o di esercizio dell'opzione di vendita ad essa spettante secondo le presenti disposizioni, all'Università sia liquidata entro sei mesi dalla comunicazione di recesso o dall'esercizio dell'opzione di vendita una somma di danaro in tutti i casi non inferiore al valore nominale della partecipazione e pari a quella risultante dalla valutazione a valore di mercato di tutti gli elementi del patrimonio dello spin off, anche se non iscrivibili in bilancio, effettuata da uno o più stimatori appositamente nominati tra esperti indipendenti in materia aziendale o tra i periti del Tribunale.

## **Art. 8 – Altre disposizioni inerenti condizioni economiche**

1. Con clausola sociale o altro patto deve essere assicurato che:
  - a) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore dello spin off non ecceda in nessun caso quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o, comunque, strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
  - b) la società spin off assuma obblighi espliciti di manutenzione e ammortamento dei beni concessi in godimento o in uso dall'Università.

## **Art. 9 – Norme finali**

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Università potrà, in sede di autorizzazione dello spin off fissare ulteriori condizioni o modificare quelle precedenti ove ciò risulti più vantaggioso per l'Università, o corrisponda a vincoli legali o di finanziamento.